



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
e|CAMPUS
TELEMATICA • DM 30 • 01 • 2006

Regolamento per l'istituzione di Spin Off Accademici:

Art.1 Principi Generali

1. L'Università Telematica eCampus, di seguito detta Università, in conformità ai principi generali di cui al titolo I del proprio Statuto, persegue gli obiettivi di ricerca e di diffusione della cultura e attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie dell'educazione a distanza, prevedendo anche la partecipazione diretta del proprio personale a società costituite o da costituire, finalizzate ad attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie e comunque a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, previste dal D.Lgs. 297/99 e dall'art. 11 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593.
2. L'Università favorisce la costituzione di organismi di diritto privato aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi ed in particolare la creazione di "Spin Off accademici".
3. Per Spin Off accademico si intende una società finalizzata all'utilizzazione economica dei risultati della ricerca universitaria, a favore della quale l'Università autorizzi la partecipazione del proprio personale di ruolo e non di ruolo, anche all'atto della costituzione, ed inoltre renda disponibili alcuni servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.
4. I soci fondatori della società di Spin Off accademico, oltre all'Università, possono appartenere a una o più delle seguenti categorie:
 - a. professori e ricercatori dell'Università ;
 - b. titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e dottorandi dell'Università;
 - c. persone e società esterne, alle quali l'Università metta a disposizione spazi, attrezzature e servizi.
5. Congiuntamente ai soggetti di cui al comma precedente possono concorrere allo Spin Off accademico o avere in esso partecipazione azionaria :
 - a. enti di ricerca;
 - b. parchi scientifici;
 - c. enti pubblici;
 - d. imprese e consorzi di imprese;
 - e. banche e intermediari finanziari;
 - f. società di assicurazione.

Art. 2 Partecipazione dell' Università

1. La partecipazione dell'Università nello Spin Off, che può consistere anche esclusivamente in conferimenti di beni in natura, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, sentito il Senato Accademico.
2. Nei primi due anni dalla costituzione della società di Spin Off accademico, l'eventuale attività commissionata dall'Università non può superare annualmente il 10% del volume complessivo degli affari della società stessa; successivamente il limite è del 30%.
3. Lo Statuto dello Spin Off deve prevedere, tra l'altro, che:
 - a) in caso di trasferimento a qualunque titolo di quote o azioni, spetti ai soci dello Spin Off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in relazione alla partecipazione detenuta;

- b) del Consiglio di Amministrazione dello Spin Off faccia parte, oltre al proponente, anche un rappresentante dell'Università, appartenente a struttura diversa rispetto a quelle direttamente coinvolte nello Spin Off;
- c) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe;
- d) i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello Spin Off o la modifica di previsioni statutarie senza il preventivo consenso dell'Università.

Art.3 Autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Università

1. L'Università può concedere agli Spin Off accademici l'uso del proprio logo, nonché altre forme di comunicazione esterna, previamente concordate.
2. L'autorizzazione all'uso può essere revocata dall'Ateneo in qualunque momento.

Art. 4 Proprietà intellettuale

1. Fermo restando che la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca eventualmente svolta dalla nuova società di Spin Off è della stessa, all'Università spetta la licenza gratuita e perpetua, senza diritto di sub-licenza.

Art.5 Commissione tecnica Spin Off

1. Al fine di rendere agli organi di governo un parere in merito alle proposte di costituzione/partecipazione allo Spin Off accademico, è istituita un'apposita commissione tecnica, individuata dal Consiglio di Amministrazione, che può avvalersi anche di esperti esterni.

Art.6 Permanenza all'interno delle strutture dell'Università

1. La permanenza degli Spin Off all'interno delle strutture dell'Università non può eccedere i 3 anni.
2. Detto periodo può essere prorogato eccezionalmente dal Consiglio di Amministrazione per motivi di convenienza e opportunità.

Art.7 Partecipazione del personale universitario agli Spin Off accademici

1. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno partecipante allo Spin Off è autorizzato, con diritto al mantenimento in servizio nel medesimo regime di impegno, all'assunzione di incarichi anche comportanti ruoli operativi e allo svolgimento di attività retribuita a favore dello Spin Off, purché non si instauri rapporto di lavoro subordinato, previa dichiarazione relativa al tipo di rapporto che si intende intrattenere con la società e previo parere motivato del Consiglio della struttura di appartenenza e del Preside di Facoltà.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa per il periodo massimo di tre anni dalla data di costituzione dello Spin Off accademico.
3. Per gli anni successivi, il predetto personale può prestare la sua opera a favore della società sulla base della vigente normativa in materia di personale dipendente e sulla base di quanto previsto dal Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ad assumere incarichi esterni.
4. I titolari di assegni di ricerca, di borse post laurea e i dottorandi possono svolgere attività all'interno di uno Spin Off accademico previa autorizzazione rispettivamente del responsabile dell'assegno di ricerca, del responsabile della borsa e del collegio docenti di dottorato, nonché del Preside, comunicata al Rettore.
5. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la struttura di appartenenza, può autorizzare il personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo a partecipare all'attività di uno Spin Off fruendo del part-time al 50% o meno, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 8 Conflitto di interessi tra la società di Spin Off e l'Università

1. Al fine di evitare che si verifichino situazioni di conflitto di interessi, ad ogni domanda di costituzione di una società di Spin Off accademico deve essere allegata la delibera del Consiglio di Dipartimento o Istituto cui afferisce il socio di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, relativa all'assenza di conflitto di interessi tra l'attività di formazione, ricerca e consulenza della struttura e l'attività oggetto di impresa dello Spin Off.

Art. 9 Procedura di costituzione dello Spin Off

1. Il progetto per l'attivazione dello Spin Off è sottoposto al preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione che, su parere dell'apposita commissione di cui al precedente art. 5, nonché del Dipartimento o Istituto interessato per quanto concerne l'inesistenza di conflitto d'interesse, autorizza la costituzione dello stesso indicando la quota di capitale che risulterà sottoscritta dall'Università o altra modalità di partecipazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione designa altresì un componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin Off quale rappresentante dell'Università, ai sensi dell'art.2, terzo comma, lettera c).
3. Affinché uno Spin Off possa usufruire di spazi, attrezzature e/o servizi da parte dell'Ateneo, è necessario stipulare un contratto tra Dipartimento o Istituto di appoggio e la società .
4. Tale contratto, approvato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà indicare:
 - gli spazi concessi in uso alla società;
 - le attrezzature e l'eventuale personale che la società intende utilizzare e la quantificazione del relativo tempo d'uso;
 - la stima dei costi dei servizi generali di cui la società Spin Off usufruirà,
 - la eventuale determinazione del corrispettivo, comprensivo di IVA da richiedere alla società per l'intera durata dell'ospitalità e le relative modalità di pagamento, ovvero le ragioni della mancata richiesta;
 - la disciplina per l'accesso al Dipartimento o Istituto di personale esterno;
 - la definizione degli accordi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 10 Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione e fino all'insediamento degli organi previsti a Statuto, le funzioni di approvazione e controllo, demandate al Senato accademico ed ai Consigli di Facoltà, verranno assunte dal Comitato Tecnico Ordinatore.